COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 1995

riguardante la presa in considerazione della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee relativa alla ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/377/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [1], in particolare l'articolo 43, paragrafo 1, punto 8,

considerando che il funzionamento del mercato interno impone l'applicazione di norme in materia di informazione economica affinché le imprese, le istituzioni finanziarie e le amministrazioni dispongano di dati statistici attendibili e comparabili e che queste informazioni sono particolarmente necessarie alle imprese per misurare i loro risultati, per valutare il loro livello di competitività e per situarsi rispetto alla concorrenza;

considerando che l'esigenza di comparabilità internazionale delle informazioni economiche ha incitato gli Stati membri e le istituzioni comunitarie ad adottare classificazioni statistiche comuni affinché il contenuto delle categorie in particolare di attività e di prodotti, sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri e sia coerente con le classificazioni internazionali delle Nazioni Unite; che a tali fini è stata istituita mediante regolamento una « Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee, NACE Rev. 1 » [2], utilizzata dai servizi della Commissione per tutte le statistiche a seconda delle attività economiche, nonché dagli Stati membri, sia direttamente, sia tramite la nomenclatura nazionale che ne deriva;

considerando che la direttiva 78/660/CEE prevede misure di coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti i conti annuali di taluni tipi di società e chiede che questi conti forniscano un quadro fedele della situazione patrimoniale, della situazione finanziaria e dei risultati ottenuti; che a tal fine occorre stabilire il contenuto minimo dell'allegato: l'articolo 43, paragrafo 1, punto 8 prevede in effetti che l'allegato comporti indicazioni sulla ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività;

considerando che a causa delle esenzioni previste dalla direttiva 78/660/CEE, non tutte le società degli Stati membri sono tenute a fornire tali informazioni, che vengono quindi comunicate su base volontaria;

considerando che per le società che forniscono volontariamente tali informazioni è auspicabile creare condizioni tali che le informazioni pubblicate rispondano ai criteri di comparabilità sia all'interno di uno Stato che tra Stati membri dell'Unione europea;

considerando:

— che il ravvicinamento dei linguaggi contabili e statistici può aiutare a migliorare la comparabilità e la qualità dell'informazione economica;

— che l'utilizzazione generalizzata della NACE Rev. 1 per la ripartizione dell'importo netto del volume d'affari secondo categorie di attività in applicazione dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 8 della direttiva 78/660/CEE costituirebbe un campo di applicazione utile per tale ravvicinamento, in quanto darebbe un contenuto minimo a detta disposizione; che tale utilizzazione offrirebbe in tal modo numerosi vantaggi legati alla maggiore coerenza tra linguaggi economici e contabili, ed in particolare:

1) alleggerimento dell'onere della raccolta statistica sostenuta dalle società, grazie all'utilizzazione di un riferimento comune;

[1] GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.
[2] Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990 (GU n. L 293 del 24. 10. 1990), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU n. L 83 del 3. 4. 1993).

2) migliore ravvicinamento tra le informazioni raccolte presso le imprese e le informazioni statistiche ritrasmesse agli utilizzatori delle informazioni economiche ;

— che è vivamente auspicabile raggiungere questo/i scopo/i senza imporre nuovi obblighi alle società ;

considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche e contabili comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate costituisce un'azione che può essere svolta efficacemente solo a livello comunitario e che la loro applicazione avverrà in ogni Stato membro ;

considerando che questa situazione porta la Commissione a ritenere necessario raccomandare agli Stati membri di compiere passi tali da migliorare la trasparenza e il funzionamento del mercato interno ; che nel comitato di contatto, previsto dall'articolo 52 della quarta direttiva del Consiglio, incaricato in particolare di facilitare un'applicazione armonizzata della suddetta direttiva mediante una regolare concertazione, riguardante, tra gli altri, i problemi concreti della sua applicazione, una maggioranza dei membri si è pronunciata a favore della proposta della Commissione relativa all'utilizzazione da parte delle società, su base volontaria, della NACE Rev. 1 per la ripartizione secondo categorie di attività dell'importo netto del loro volume d'affari,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI :

— di incoraggiare tutte le società che effettuano una ripartizione dell'importo netto del loro volume d'affari secondo categorie di attività, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, punto 8 della direttiva 78/660/CEE, ad utilizzare le categorie della NACE Rev. 1 ;

— di incitare quelle tra queste società che fanno riferimento alla classificazione statistica ad utilizzare la NACE Rev. 1 alle condizioni previste nell'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Utilizzazione della NACE Rev. 1 come classificazione statistica di riferimento per la ripartizione del volume d'affari secondo categorie di attività

La comparabilità delle informazioni sul volume di affari secondo categoria di attività può essere così ottenuto :

— le imprese utilizzano, per ripartire nella loro contabilità le vendite di beni o le prestazioni di servizi un piano di classificazione adatatto alle loro esigenze di gestone interna ;

— viene ad esse raccomandato di stabilire il proprio sistema di classificazione secondo categorie di attività in modo tale che sia compatibile con la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee NACE Rev. 1, o con la versione nazionale di tale nomenclatura (1).

1. **Grado di compatibilità**

La classificazione interna di gestione viene ritenuta compatibile con la classificazione statistica europea quando :

— è indentica alle voci (divisioni, gruppi o classi) della NACE Rev. 1 (2) (3) ;

— costituisce una suddivisione di queste, in modo che le voci della NACE Rev. 1 possono essere ottenute sommando le voci della classificazione interna.

2. **Livello di dettaglio auspicabile**

La NACE Rev. 1 comprende vari livelli di voci, denominate ; divisioni, gruppi e classi.

La parte comune a tutti gli Stati membri va fino al dettaglio delle classi della NACE Rev. 1. È auspicabile che le informazioni vengano fornite facendo riferimento a questo livello, considerato il più pertinente. La nomenclatura è in effetti identica fino alla quarta cifra in tutti i paesi. Ciò costituisce peraltro il punto di riferimento dell'attività principale ed assicura la coerenza tra gli Stati membri.

3. **Casi particolari ed eccezioni**

3.1. Alcune società potranno considerare che il livello a 4 cifre della NACE Rev. 1 comporta una ripartizione troppo dettagliata del loro volume d'affari ed una situazione per esse pregiudizievole. In tal caso è consentito effettuare la ripartizione del volume d'affari secondo categorie di attività facendo riferimento al livello a 3 cifre (gruppi) o anche a 2 cifre (divisioni) della NACE Rev. 1.

3.2. In alcuni casi di compatibilità parziale tra classificazione interna e classificazione statistica, alcuni volumi d'affari non possono essere attribuiti ad una sola classe, ad un solo gruppo, ad una sola divisione della NACE Rev. 1 o potrebbero esserlo solamente a costi sproporzionati rispetto all'utilità delle informazioni fornite : questi elementi potranno essere raggruppati sotto una voce denominata « Volume d'affari non ripartiti ».

4. **Nota**

Per ripartire il loro volume d'affari secondo categorie di attività, è auspicabile che le società separino la loro attività puramente commerciale (commercio) (4) dall'attività di produzione (vendita di beni e servizi prodotti dall'impresa).

---

(1) La compatibilità del piano della classificazione interno delle attività con la NACE Rev. 1 comporta automaticamente la compatibilità della classificazione interna dei prodotti con la classificazione statistica dei prodotti associati alle attività (CPA) nell'Unione europea. In effetti la CPA, istituita con regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, è legata alla NACE Rev. 1 in modo che la classificazione dei prodotti è strutturata allo stesso modo delle attività di produzione (nell'Unione europea). Questa coerenza facilita l'identificazione dei codici di attività della NACE Rev. 1 partendo dai prodotti e viceversa. I regolamenti sulla NACE Rev. 1 e sulla CPA sono accompagnati da note esplicative per facilitarne l'utilizzazione e ciò in modo uniforme da parte di tutti gli Stati membri.

(2) La NACE Rev. 1 comprende vari livelli, segnatamente :
— voci contraddistinte da un codice numerico a 2 cifre, denominate divisioni ;
— voci contraddistinte da un codice numerico a 3 cifre, denominate gruppi ;
— voci contraddistinte da un codice numerico a 4 cifre, denominate classi.

(3) La compatibilità potrà essere solamente parziale quando alcuni elementi della classificazione interna non possono essere attribuiti ad una sola classe (o gruppo o divisione) della NACE Rev. 1. In tal caso, l'aggiunta delle voci della classificazione interna permetterà di ottenere un'aggiunta di più voci della NACE Rev. 1 (a livello della classe, del gruppo o della divisione).

(4) Rivendita in quanto tali dei beni acquistati (senza trasformazione).